

L'esenzione IVA non è limitata alle professioni sanitarie regolamentate

La pronuncia della Corte di Giustizia Ue è di particolare interesse per i chiropratici



/ Mirco GAZZERA

Venerdì, 28 giugno 2019



Con la sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa [C-597/17](#), la Corte di Giustizia Ue ha sancito, fra l'altro, che l'esenzione IVA prevista dall'[art. 132](#), par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/Ce non è riservata alle sole prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica **regolamentata** dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Il caso esaminato riguarda il mancato riconoscimento della predetta esenzione IVA alle prestazioni rese da **chiropratici e osteopati**, in quanto non rientranti fra le professioni regolamentate secondo la normativa belga.

Richiamando quanto già indicato nelle cause riunite [C-443/04](#) e [C-444/04](#) del 27 aprile 2006, la Corte di Giustizia ha osservato, innanzitutto, che gli Stati membri dispongono di un **potere discrezionale** circa la definizione delle professioni nel cui ambito lo svolgimento delle prestazioni sanitarie è esente IVA.

Tale potere, tuttavia, **non è illimitato** poiché occorre garantire:

- l'applicazione dell'esenzione alle sole prestazioni sanitarie alla persona fornite da soggetti in possesso delle necessarie qualifiche professionali;
- il rispetto del principio di neutralità fiscale per evitare che prestazioni simili in concorrenza fra loro ricevano un trattamento diverso ai fini IVA.

Secondo la Corte, però, nessuno di questi due principi implica che l'esenzione IVA spetti ai soli prestatori che esercitano una professione regolamentata dallo Stato membro interessato.

Possono essere considerate, infatti, **altre efficaci modalità** di controllo delle qualifiche professionali, in funzione dell'organizzazione delle professioni mediche e paramediche nello Stato membro. In via generale, inoltre, non si può escludere che i soggetti, i quali rendono la prestazione al di fuori di una professione regolamentata, dispongano delle qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente a essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti a tale categoria.

Si rileva che la pronuncia assume rilevanza con riguardo all'interpretazione dell'art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, il quale riconosce l'esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle "professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (...)".

In particolare, l'applicazione dell'esenzione alle prestazioni rese dai chiropratici è stata **sinora negata** dalla prassi amministrativa (es. ris. Agenzia delle Entrate n. 197/2009) e dalla giurisprudenza (*cfr.* Cass nn. 22814/2014 e 11085/2016; *contra* C.T. Prov. Vicenza n. 761/1/16).

Per i chiropratici mancano le disposizioni attuative

Era stata prevista, ad opera dell'art. 2 comma 355 della L. 244/2007, l'istituzione di un **registro** dei dottori in chiropratica riconoscendo alla stessa la natura di professione sanitaria di grado primario. Tuttavia, la mancata emanazione del regolamento ministeriale attuativo aveva reso impossibile la concreta predisposizione del registro (si veda ["Esenzione IVA per i chiropratici, una questione ancora irrisolta"](#) del 30 luglio 2016).

L'art. 7 della L. 3/2018 ha inserito espressamente nell'ambito delle "professioni sanitarie" quella del chiropratico e dell'osteopata. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione IVA, tuttavia, secondo la Corte di Cassazione n. **8145/2019** rimane indispensabile l'adozione (sinora non avvenuta) del **regolamento di attuazione**. È previsto, fra l'altro, un successivo accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'individuazione dell'ambito di attività e delle funzioni caratterizzanti la professione di chiropratico. Bisognerà ora attendere di conoscere se questo orientamento della Cassazione sarà rivisto, in senso meno restrittivo, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.

Tornando alla pronuncia in commento, la Corte si è pronunciata anche sull'interpretazione dell'art. 98 della direttiva 2006/112/Ce in combinato disposto con l'allegato III punti 3 e 4 di tale direttiva. È stato sancito che una normativa nazionale può **differenziare l'aliquota IVA** applicabile a medicinali e dispositivi medici a seconda che siano forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica oppure di natura esclusivamente estetica, non riconoscendo in quest'ultimo caso il beneficio dell'aliquota IVA ridotta spettante per la prima tipologia.

Copyright 2019 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO

